

Avv. Antonietta PITRELLI
Via Sant'Uberto n. 65 75025 – POLICORO
Tel.Fax: 0835/985922; Cell: 339/2031671

AIDP
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER
LA DIREZIONE DEL PERSONALE
Triveneto

AIDP
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER
LA DIREZIONE DEL PERSONALE
Emilia Romagna

IL VACCINO ANTI-COVID E LE AZIENDE

Obblighi e opportunità, Informazione e consapevolezza

2. La prospettiva del diritto del lavoro e penale
La responsabilità datoriale

Avv. Antonietta Pitrelli

Corporate Lawyer, GDPR, OdV Kohler

Avv. Patrizio Bernardo

*Responsabile del Dipartimento di Diritto del Lavoro di
Delfino Willkie Farr Gallagher LLP*

Avv. Eleonora Ciliberti

Avvocato Penalista Foro di Bologna e Milano

Mercoledì 24 febbraio 2021
Ore 17.30 – 19.00

AIDP Triveneto – HR & Legal



*Un percorso di approfondimento di tre incontri
che prende in considerazione le varie
prospettive e attraverso testimonianze
aziendali e contributi di esperti,
consente di riflettere e rispondere
ai tanti interrogativi posti a cui
dobbiamo dare delle risposte*

NESSUN OBBLIGO VACCINALE/DATORE DI LAVORO SPETTATORE DELL' AUTORITA' SANITARIA

- **L'art. 279 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro - D.lgs. 81/2008** - impone al datore di lavoro di mettere a disposizione “vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico, da somministrare a cura del medico competente”.
- **Art. 2087 cc:** “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
- **L'art 32 della Costituzione:** "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
- PIANO VACCINALE: NESSUN OBBLIGO VACCINALE!

COSA PUO' FARE IL DATORE DI LAVORO

- Il Medico può dire che la persona è inidonea a svolgere quella mansione temporaneamente fino a quando non si vaccina!
- IL DATORE DI LAVORO PUO':
 - ✓ Attivare lo smartworking
 - ✓ Cambiare Mansione
 - ✓ Sospendere il dipendente non pagando la retribuzione fin quando non cessa l'inidoneità.

I PROTOCOLLI, L'IMPATTO CON L'ART. 2087 CC

- **La legge n. 40 all'art. 29 bis** recita che: “Se il datore di lavoro applica il protocollo di sicurezza va considerato adempiente ai sensi dell'art. 2087”.

✔ **APPROCCIO EFFICACE:**

- Aggiornare i Protocolli, richiedere il distanziamento, DPI, indicare e vigilare sulle misure di sicurezza, rendere informazioni, incentivare la campagna vaccinale.

GDPR/PRIVACY



Trattamento di dati
relativi alla vaccinazione
anti Covid-19
nel contesto lavorativo

FAQ



Il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali



Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifici redatti dal medico competente.



Il datore di lavoro deve quindi limitarsi ad attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.

DLGS 231/2001



RISCHIO SMART WORKING

- Con l'aumento del lavoro agile, in modalità *smart working*, potrebbe aumentare in modo esponenziale il rischio che i vertici dell'impresa possano perdere il controllo rispetto all'agire dei propri dipendenti, i quali attraverso un pieno e completo utilizzo dei mezzi informatici dell'impresa, potrebbero trovare diverse occasioni per la commissione di **illeciti in materia di criminalità informatica**. Di contro, il datore lavoro che richiede a un amministratore di sistema le password di accesso alle caselle e-mail dei dipendenti, al fine rafforzare il controllo dell'attività dei lavoratori in *smart working*, è parimenti responsabile di un reato informatico, in particolare del delitto di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, anch'esso reato presupposto 231.

DLGS 231/2001



RISCHIO FALSE COMUNICAZIONI

- Il rischio è che l'impresa vada ben oltre il mero inadempimento contrattuale, sfociando con la propria condotta nelle ipotesi di reato di **false comunicazioni sociali**, ovvero in un'ipotesi sanzionata dal **D.Lgs. n. 74/2000** o di **bancarotta**. In ordine a tale ultimo aspetto, preme evidenziare che l'art. 10 del **D.L. n. 23/2020**, c.d. Decreto liquidità, impedisce di dichiarare il fallimento di un'impresa fino alla data del 30 giugno 2020. Dal primo luglio, infatti, le società torneranno ad essere "fallibili" secondo la normativa di cui al R.D. n. 267/1942, avendo l'art. 5 del citato Decreto Liquidità rinviato al 01.09.2021 l'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d'impresa. Il timore è, infatti, che le imprese adottino, nel periodo sino al prossimo 30 giugno, comportamenti e/o decisioni anche penalmente rilevanti volte, come anticipato, a evitare e/o occultare il dissesto. La crisi in corso potrebbe, a mero titolo esemplificativo, indurre l'impresa, pur di accreditarsi favorevolmente nei confronti del ceto bancario per ottenere o vedersi confermati gli affidamenti, a predisporre reportistica economica e patrimoniale non rappresentativa della sua effettiva solvibilità.

DLGS 231/2001



RISCHIO FALSE COMUNICAZIONI INSOLVENZA FRAUDOLENTA

- Il rischio è che l'impresa vada ben oltre il mero inadempimento contrattuale, sfociando con la propria condotta nelle ipotesi di reato di **false comunicazioni sociali**, ovvero in un'ipotesi sanzionata dal **D.Lgs. n. 74/2000** o di **bancarotta**. In ordine a tale ultimo aspetto, preme evidenziare che l'art. 10 del **D.L. n. 23/2020**, c.d. Decreto liquidità, impedisce di dichiarare il fallimento di un'impresa fino alla data del 30 giugno 2020. Dal primo luglio, infatti, le società torneranno ad essere "fallibili" secondo la normativa di cui al R.D. n. 267/1942, avendo l'art. 5 del citato Decreto Liquidità rinviato al 01.09.2021 l'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d'impresa. Il timore è, infatti, che le imprese adottino, nel periodo sino al prossimo 30 giugno, comportamenti e/o decisioni anche penalmente rilevanti volte, come anticipato, a evitare e/o occultare il dissesto. La crisi in corso potrebbe, a mero titolo esemplificativo, indurre l'impresa, pur di accreditarsi favorevolmente nei confronti del ceto bancario per ottenere o vedersi confermati gli affidamenti, a predisporre reportistica economica e patrimoniale non rappresentativa della sua effettiva solvibilità.

DLGS 231/2001



RISCHIO DI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

- **Delitti contro l'industria e il commercio:** in particolare, stante la grande difficoltà inerente il reperimento di idonei DPI (quali mascherine o altri dispositivi di protezione) che il datore di lavoro deve distribuire ai propri dipendenti e/o collaboratori, vi è il rischio che l'impresa fornisca beni contraffatti, oppure con origine, provenienza, qualità, marchio o segni distintivi diversi da quanto richiesto dai protocolli ovvero rispetto a quanto dichiarato dal datore di lavoro, andando quindi ad alimentare il commercio non legale di tali dispositivi, spesso controllato dalla criminalità organizzata.

Avv. Antonietta PITRELLI
Via Sant'Uberto n. 65 75025 – POLICORO
Tel.Fax: 0835/985922; Cell: 339/2031671

Grazie per l'attenzione